Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

Stabile Organizzazione

Territorialità e Debitore di Imposta

Nicoletta Mazzitelli

S.O. : rilevanza ai fini IVA

- Territorialità nei servizi B2B (art. 44 Dir. 2006/112)
- Territorialità nei servizi B2C (art. 45 Dir. 2006/112)
- Debitore di imposta per le cessioni di beni e prestazioni di sevizi (art. 192-bis Dir. 2006/112)

Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

Stabile Organizzazione

Territorialità

Nicoletta Mazzitelli

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Territorialità - servizi B2C

Servizi resi ad un privato da una stabile organizzazione del prestatore in Stato diverso da quello in cui ha la sede della attività economica

IVA dovuta nello Stato in cui è situata la S.O.

Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

Territorialità - servizi B2B

Servizi resi a una stabile organizzazione del committente in Stato diverso da quello in cui ha la sede della attività economica

IVA dovuta nello Stato in cui è situata la S.O.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Servizi B2B (artt. 20 – 21 Reg 82/2011)

Committente	Territorialità
• Stabilito in un unico Stato	➢ nello Stato di Stabilimento
• Stabilito in più Stati	➢ nello Stato di Stabilimento, salvo…
• Acquista il servizio tramite una SO che lo riceve e lo utilizza per le proprie esigenze	➢ Nello Stato dove è la S.O.

Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

Servizi B2B (art. 22 Reg 82/2011)

Il prestatore deve considerare

1. la natura e l'utilizzazione del servizio;
2. Contratto, ordine, numero di P IVA del destinatario: della S.O.?
3. Chi paga?

Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

Servizi B2B (art. 22 Reg 82/2011)

Se non è possibile determinare la SO o
i servizi sono utilizzati da più SO

↓

servizi forniti alla sede principale

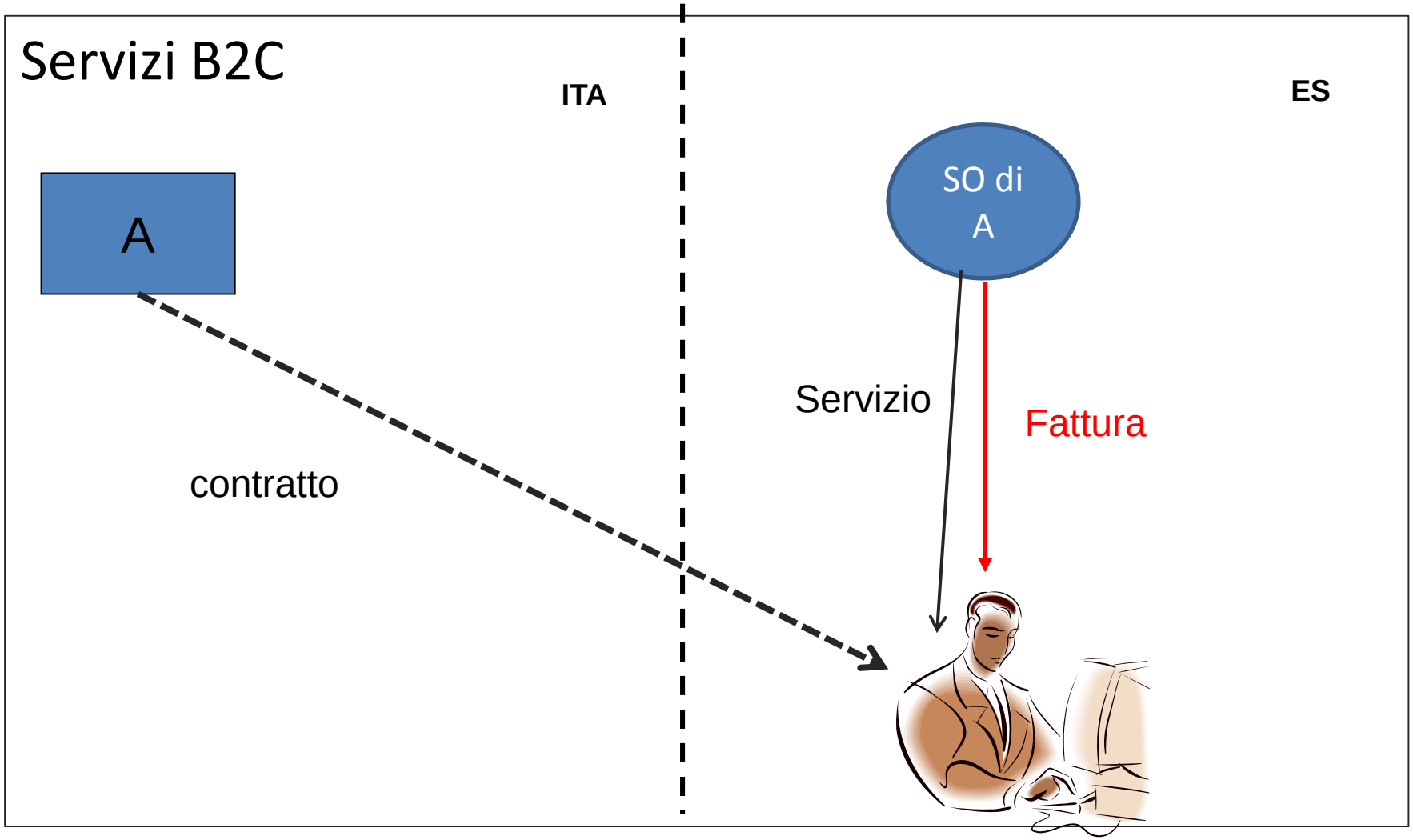
Servizi B2C
ITA
ES
A
SO di
A
Servizio
Fattura
contratto

Servizi B2B

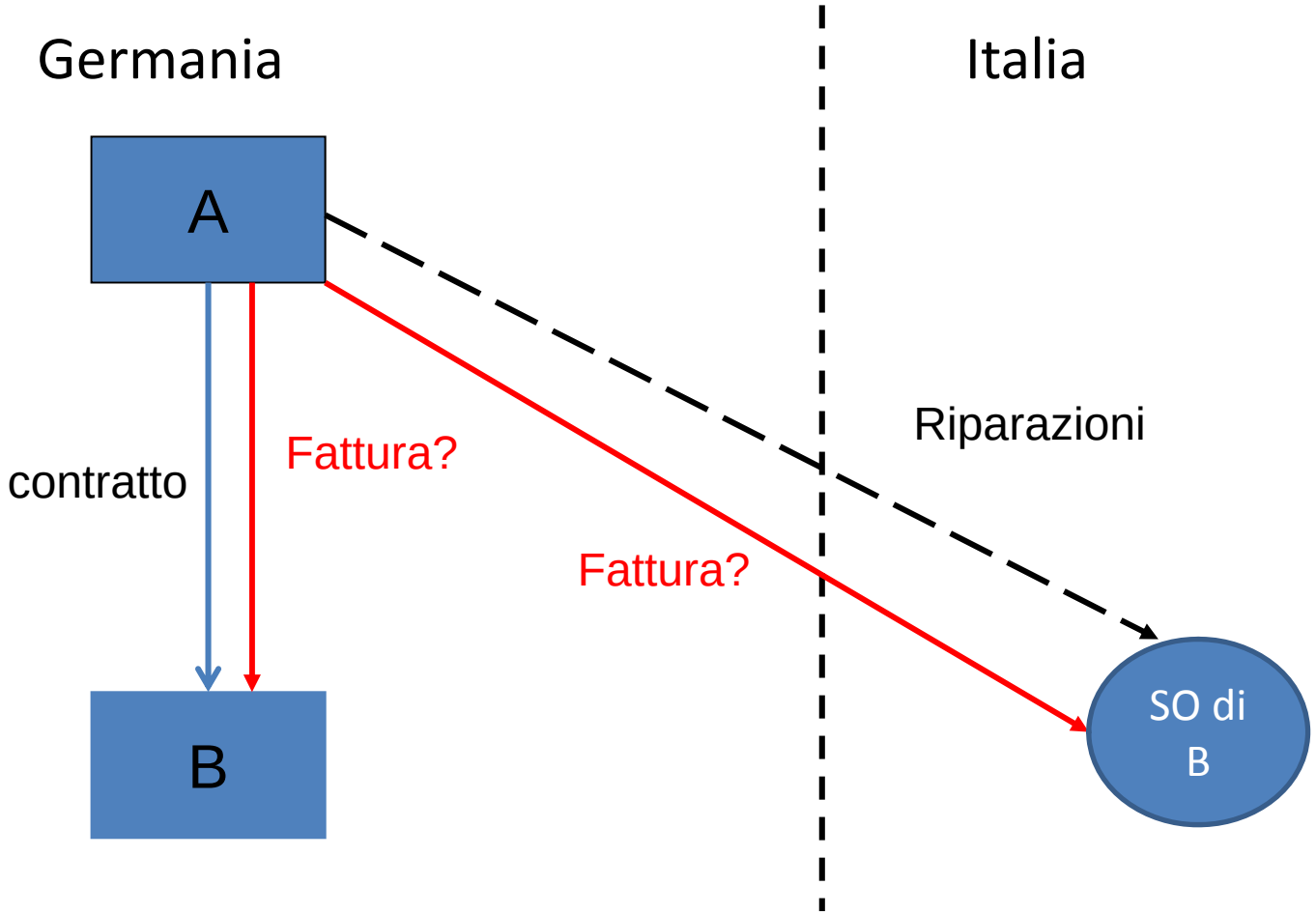
Germania
Italia
A
B
contratto
Fattura?
Fattura?
Riparazioni
SO di
B

Servizi B2B

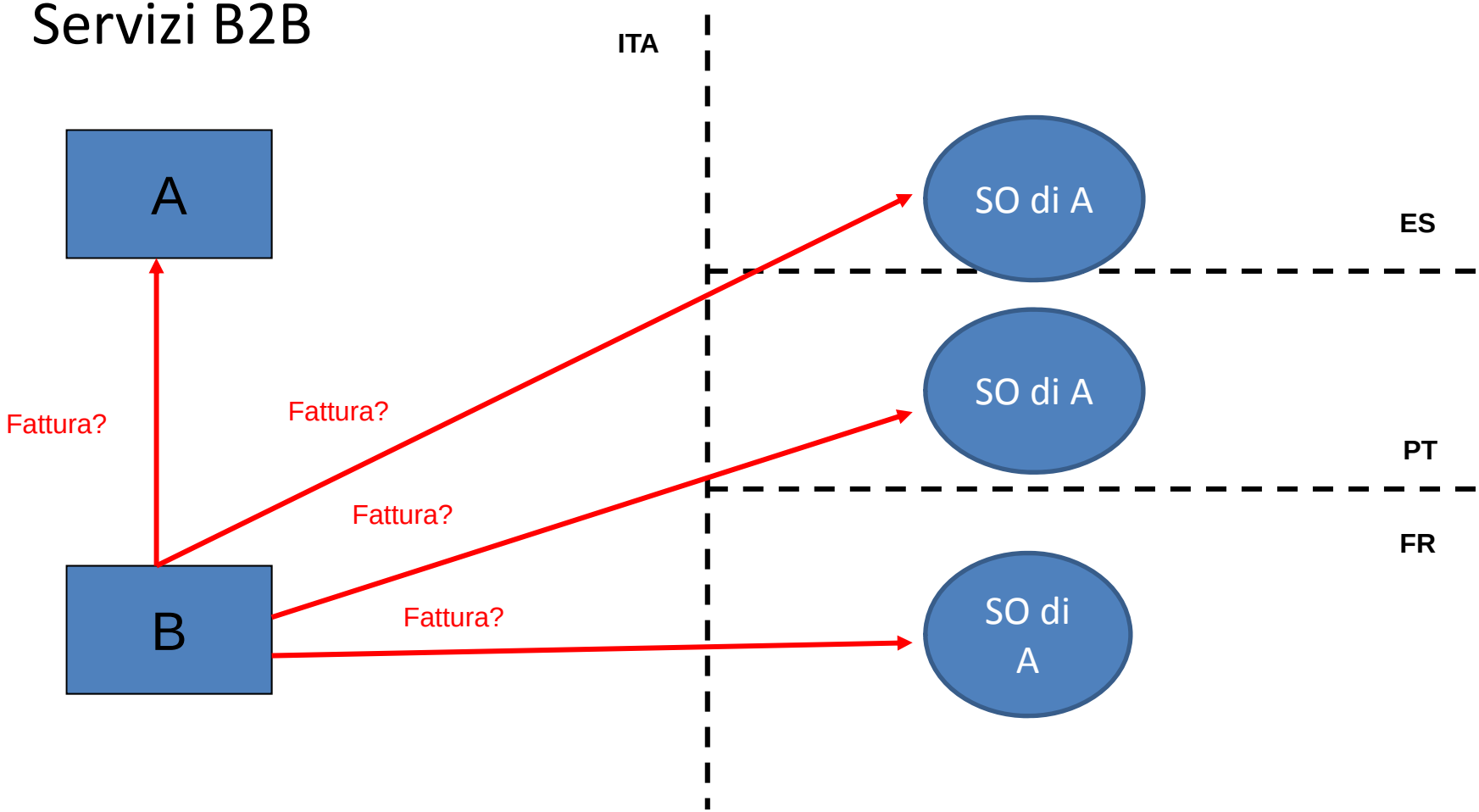
ITA
A
SO di A
ES
SO di A
PT
FR
SO di
A
B
Fattura?
Fattura?
Fattura?
Fattura?

Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

Stabile Organizzazione

Debitore di Imposta

Nicoletta Mazzitelli

Debitore di imposta/*reverse charge*

Il soggetto passivo ha una SO nello Stato in cui è dovuta l'imposta:

- La SO non partecipa alla operazione: il soggetto passivo non è 'stabilito'
- La SO partecipa alla operazione: il soggetto passivo è 'stabilito'

"partecipazione" della SO
art. 53 Reg.282/2011

- La SO deve avere mezzi umani e tecnici che consentano di effettuare la transazione cui partecipa
- La SO deve utilizzare i mezzi umani e tecnici per operazioni inerenti la realizzazione della cessione di beni o prestazione di servizi
- Le operazioni della SO devono essere effettuate prima o durante la cessione/prestazione

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

“partecipazione” della SO art. 53 Reg.282/2011

- Non rilevano le attività di supporto amministrativo

- Se viene emessa fattura dalla SO, salvo prova contraria, si presume che la SO abbia ’partecipato’ alla operazione

Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

Debitore di imposta

Per le operazioni soggette ad IVA in Italia effettuate nei confronti di privati o di soggetti non stabiliti, debitore di imposta è sempre il soggetto passivo tramite la SO, anche se la SO non partecipa alla operazione

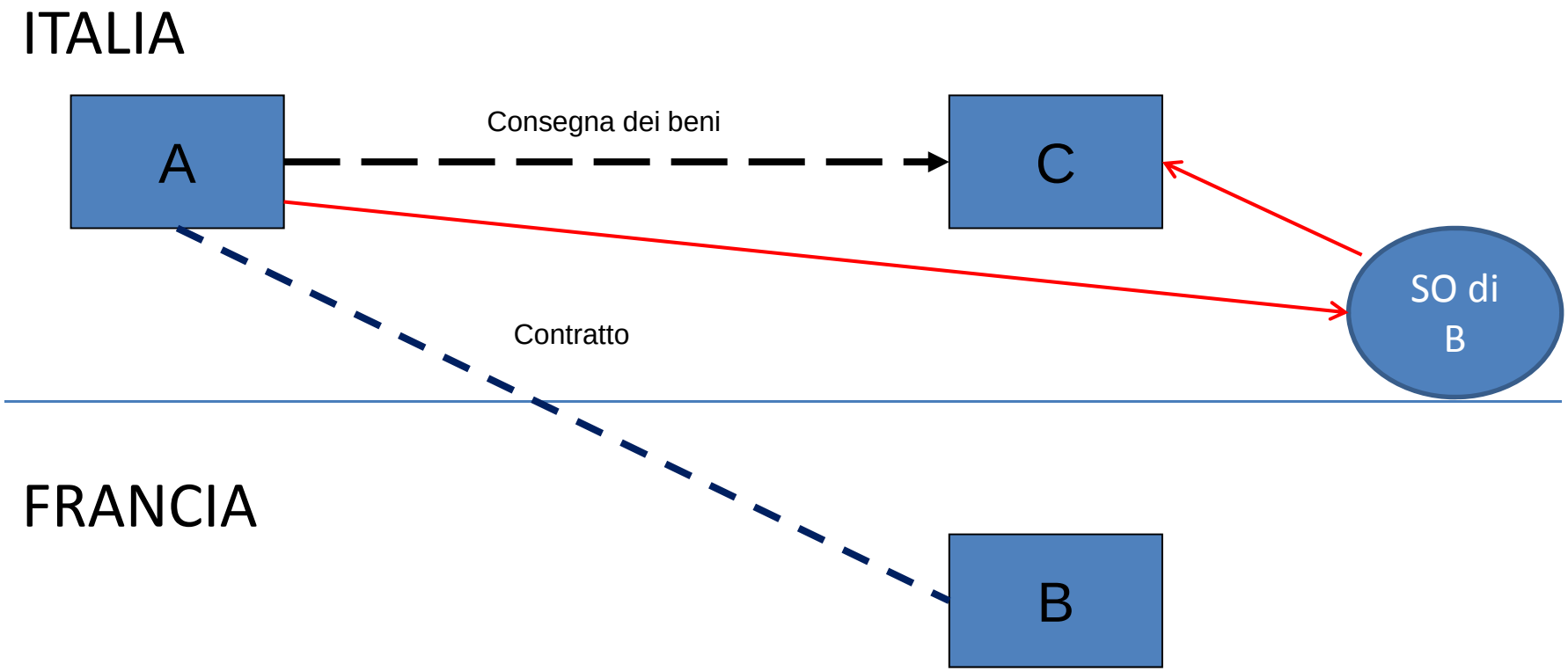
ITALIA
A
Consegna dei beni
C
SO di
B
Contratto
FRANCIA
B

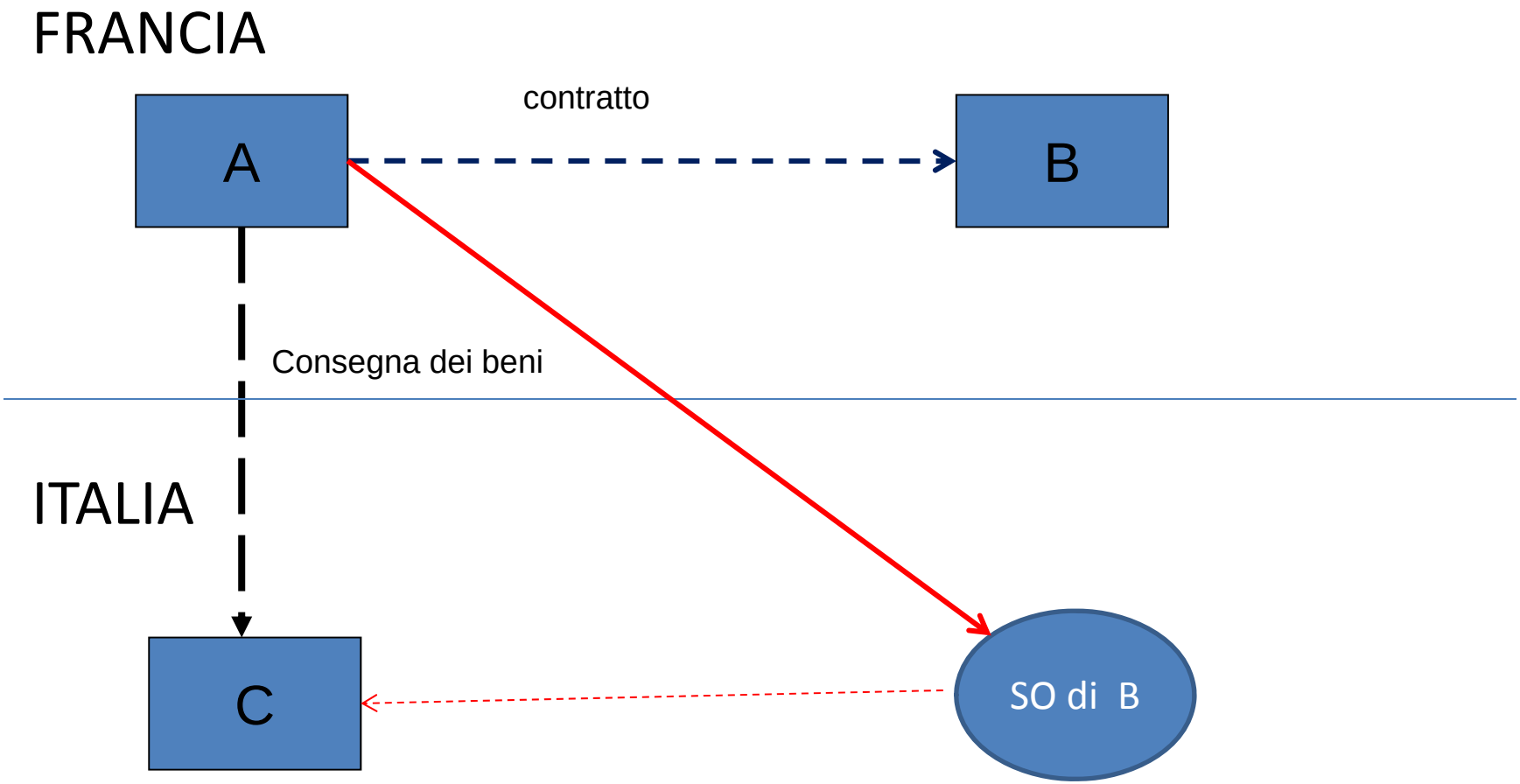
FRANCIA
contratto
A
B
Consegna dei beni
ITALIA
C
SO di B

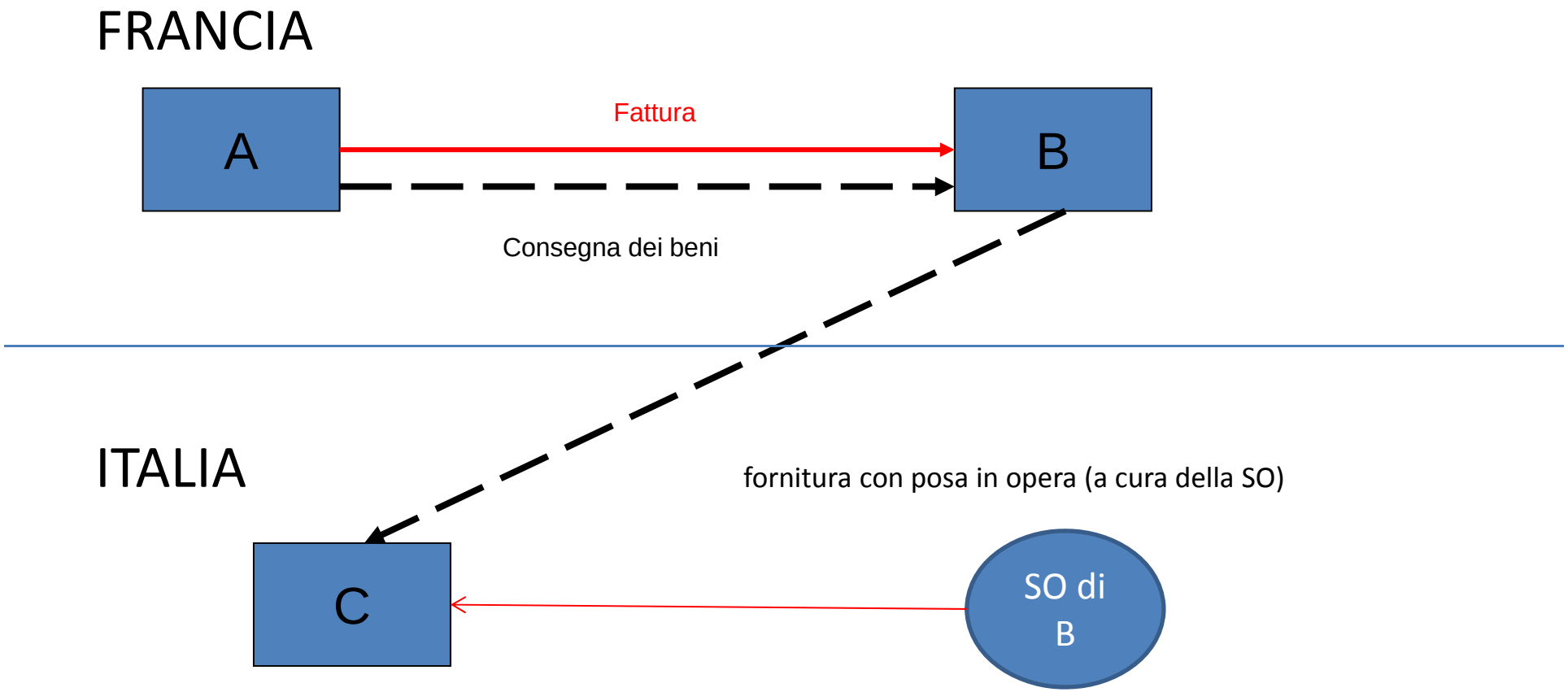
FRANCIA
A
Fattura
B
Consegna dei beni
ITALIA
fornitura con posa in opera (a cura della SO)
C
SO di
B